

N. 3173

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI e PERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1998**

---

Norme in materia di libertà di opinione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro ordinamento giuridico è segnato da una vistosa contraddizione: da un lato esso si fonda sul riconoscimento dell'autonomia politica individuale; dall'altro tollera nel vigente sistema penale, la sopravvivenza di puri reati di opinione.

Gli orientamenti della giurisprudenza hanno in parte attenuato questa incongruenza, in alcuni casi disapplicando, in altri interpretando in chiave fortemente restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria ed etica dello Stato.

Tuttavia, il processo democratico di superamento del diritto penale autoritario non può non partire dalla sua invalidazione e abrogazione. L'esperienza dimostra, infatti, che ogni tentativo di estrarre dalle sue norme significati compatibili con il principio di libertà ideologica finisce pur sempre per suggerire, nel migliore dei casi, l'immagine di una democrazia paternalistica, in cui il pensiero critico trova continuamente dinanzi a sé valori «sacri», e comunque intangibili, che non può mettere in discussione, nel peggior dei casi, un'autentica forma di repressione del dissenso.

In una società progressiva la libertà di espressione non può essere racchiusa nei confini segnati dall'universo dei valori costituiti, che è l'universo del potere; perchè allora non sarà più, come invece deve essere, la libertà delle minoranze e per le minoranze: anche, e soprattutto, per quelle radicali e non conformiste.

Ritenere, al contrario, che lo Stato democratico possa disinvoltamente scambiare i suoi principi di organizzazione con quelli dello Stato autoritario, e, quindi, limitare drasticamente l'esercizio della libertà non appena esso lasci intravedere un pericolo di

turbamento degli equilibri costituiti significa non capire, che l'assenza pratica della libertà è tutta in questo suo essere «pericolosa» per certi equilibri consolidati; mentre il vantaggio che la libertà rifiuta è, all'opposto, la prospettiva di vederli eternamente uguali a se stessi.

Gli articoli 265, 266, 269, 270, 271, 272, 414, terzo comma, 654, 655, 656, del codice penale, di cui il disegno di legge chiede l'abrogazione, più che reati volti a colpire un'autentica istigazione a delinquere o dei comportamenti che configurino la lesione di un «bene giuridico», contrassegnano, come è ampiamente dimostrato dal carattere squisitamente politico delle occasioni della loro applicazione, un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente in materia politica. Si tratta, evidentemente, di norme che si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione del principio della libertà di espressione e in netto contrasto con il ruolo riservato alle minoranze ed opposizioni non conformiste nella prassi democratica della manifestazione del pensiero. A questo deve aggiungersi che l'idea che l'ordine pubblico configuri un limite alla libera manifestazione del pensiero anticipa la tutela delle istituzioni ad un momento largamente anteriore a quello del pericolo; e tende a scambiare per esigenze elementari di protezione della vita sociale l'autotutela dei gruppi politici che detengono il potere.

Nello stesso quadro deve inserirsi l'abrogazione degli articoli 278, 279, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 327, 342, 343, 402, 403, 404, 405, 406, 415 del codice penale. Ancora meno sostenibile è, infatti, la tesi che la manifestazione del pensiero incontri un ulteriore limite nella salvaguardia del «pre-

stigio» delle istituzioni. L'idea stessa di un'offesa alle istituzioni rimane incomprensibile: le istituzioni in sè non possono essere lese nella propria onorabilità visto che mancano di una personalità sensibile capace di percepire l'offesa come tale. Nè ovviamente il prestigio delle istituzioni può essere confuso con l'onore o con la reputazione degli individui che impersonano la pubblica funzione, e che trovano ampia e distinta tutela nelle disposizioni relative ai reati di ingiuria, diffamazione, oltraggio ed offesa. Identico ragionamento deve essere fatto per quanto attiene ai reati di vilipendio di una determinata idea religiosa.

L'abrogazione degli articoli 504, 505, 506, 507, del codice penale, che nell'impostazione originaria tendevano alla salvaguardia dell'economia nazionale potenzialmente compromessa dallo sciopero o dalla serrata, nasce dalla mutata concezione dell'economia del Paese visto che questa

non può più essere considerata appannaggio esclusivo dello Stato, ma è un insieme di attività produttive private che agiscono liberamente nel mercato. Si tratta evidentemente di reati che colpiscono delle forme di protesta e di rivendicazione dei propri diritti che rivelano il contesto autoritario ed illiberale in cui sono maturati e che, sia pure nell'attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza costituzionale, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento.

L'abrogazione degli articoli 234, 565, 661, 624, del codice penale, è innanzitutto imposta da una desuetudine che in questi casi è lampante.

Gli articoli 663, 663-*bis* e 666 del codice penale rappresentano, al pari di tutti gli altri, palesi violazioni del «diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione» sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1389, e successive modificazioni: art. 234, «Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande analcoliche»; art. 265, «Disfattismo politico»; art. 266, «Istigazione di militari a disobbedire alle leggi»; art. 269, «Attività antinazionale del cittadino all'estero»; art. 270, «Associazioni sovversive»; art. 271, «Associazioni antinazionali»; art. 272, «Propaganda e apologia sovversiva o antinazionale»; art. 278, «Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica»; art. 279, «Lesà prerogativa dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica»; art. 290, «Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate»; art. 291, «Vilipendio alla nazione italiana»; art. 292: «Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato»; art. 292-*bis*, «Circostanza aggravante»; art. 293, «Circostanza aggravante»; art. 302, «Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo» concernenti i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato; art. 342, «Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario»; art. 343, «Oltraggio a un magistrato in udienza»; art. 402, «Vilipendio della religione dello Stato»; art. 403, «Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone»; art. 404: «Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose»; art. 405, «Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico»; art. 406, «Delitti contro i culti ammessi nello Stato»; art. 414, terzo comma, concernente la pubblica apologia di delitti; art. 415, «Istigazione a disubbidire alle leggi»; art. 504, «Coazione alla pubblica Autorità

mediante serrata e sciopero»; art. 505, «Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta»; art. 506, «Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci»; art. 507, «Boicottaggio»; art. 565, «Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica»; art. 654, «Grida e manifestazioni sediziose»; art. 655, «Radunata sediziosa»; art. 656, «pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico»; art. 661, «Abuso della credulità popolare»; art. 663, «Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni»; art. 663-*bis*, «Divulgazione di stampa clandestina». art. 666, «Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza»; art. 724, «Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti».





